

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO ADIBITO AL GIOCO DEL CALCIO SITO IN VIA PO ( CAMPO SPORTIVO C. OLIVA E CONNESSO CAMPO ALTERNATIVO)- CATEGORIA DEL SERVIZIO: ATTIVITA' PRINCIPALE CODICE CPV 92610000-0 (Servizi di gestione impianti sportivi) - ATTIVITA' SECONDARIA CODICE CPV 92600000-7 (Servizi sportivi) -**

**Art. 1**

**Oggetto dell'appalto**

Il Comune di Borghetto Santo Spirito affida la gestione del complesso sportivo adibito al gioco del calcio, sito a Borghetto Santo Spirito in Via Po, comprendente:

1. campo da calcio C. Oliva, con terreno da gioco in manto erboso mis. 60x102 mt.;
2. blocco spogliatoi in c.a. e muratura (spogliatoi, ripostigli, locale caldaia, locali cabine elettriche);
3. tribuna per il pubblico in c.a., per una capacità ricettiva di 800 persone;
4. campo in terra battuta adiacente lo stadio comunale C. Oliva e destinato a campo alternativo sul quale far svolgere gli allenamenti onde evitare l'usura del manto erboso dello stadio.

Il Comune ha in corso di svolgimento i lavori per l'adeguamento dell'impianto sportivo C. Oliva alle normative di sicurezza ed antincendio.

Con Ordinanza Sindacale n. 116 del 26/08/2019 è stato stabilito che le condizioni di sicurezza dell'impianto risultano garantite, ancorché non si sia dato completamente corso a tutti gli adempimenti necessari per assicurare la completa conformità della struttura rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 151/11 e che, per la struttura sportiva C. Oliva, viene:

- mantenuta l'agibilità provvisoria per la stagione sportiva 2019/2020, relativamente al campo di gioco, agli spogliatoi, alla segreteria, alla biglietteria, all'infermeria, ai magazzini e ai vari locali di servizio collegati, nonché alle tribune;
- permesso l'utilizzo delle tribune, accordando una capienza massima di n. 150 spettatori;
- prescritto l'obbligo, per l'affidatario della gestione, di:
  - vigilare, durante l'apertura al pubblico dello stadio, affinché l'utilizzo delle tribune avvenga nei limiti indicati nella presente ordinanza;
  - mantenere completamente sgombero il locale contenente i quadri elettrici, che dovrà altresì essere costantemente tenuto chiuso con apposita serratura, permettendo l'ingresso nel locale medesimo unicamente al personale appositamente individuato dall'affidatario ed appositamente formato, nonché alla Ditta individuata dall'UTC per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione dell'impianto elettrico.

Il complesso sportivo di cui sopra verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna. L'affidatario dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui accetta di prendere in carico lo stesso nelle condizioni di funzionalità in cui si trova, di riconoscere e dichiarare che è adatto a ciò che gli è concesso, rinunciando contestualmente ad ogni eventuale attuale o futura eccezione, obbligandosi altresì alla riconsegna nei termini di legge.

L'arredamento e le relative attrezzature presenti presso il complesso sportivo di cui trattasi vengono concessi in comodato d'uso.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti il funzionamento del complesso sportivo quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo: spese per energia elettrica, riscaldamento, personale, assicurazione, manutenzione ordinaria della struttura ecc., mentre permangono a carico del Comune le sole spese relative alla fornitura dell'acqua per annaffiare i campi, le aree verdi ecc.

A titolo di corrispettivo per la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, servizi ed oneri vari emergenti dalla Convenzione a carico dell'affidatario, il Comune corrisponderà allo stesso il corrispettivo determinato in sede di affidamento diretto, al soggetto aggiudicatario, tenuto conto dell'offerta economica e tecnica. Il corrispettivo verrà riconosciuto al termine di ogni trimestre ricompreso nel periodo di affidamento, come segue:

- ottobre 2019 /dicembre 2019;
- gennaio 2020 / marzo 2020;
- aprile 2020 /giugno 2020.

Al termine della procedura valutativa verrà individuato il soggetto affidatario che verrà invitato a confermare gli impegni assunti nella proposta presentata attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione.

## **Art. 2**

### **Durata dell'affidamento**

L'affidamento della gestione ha durata per i mesi da ottobre 2019 a giugno 2020 e comunque, in funzione dello svolgimento della procedura di affidamento, dalla data di aggiudicazione, fino al 30/06/2020.

Alla scadenza dell'affidamento il complesso sportivo, unitamente alle attrezzature che ivi si trovano, dovrà essere consegnato al Comune nello stato di fatto in cui è stato rilevato al momento dell'inizio dell'utilizzo. Eventuali migliorie, di qualunque natura, apportate alla struttura durante il periodo della gestione resteranno di proprietà del Comune e nulla sarà dovuto all'affidatario.

## **Art. 3**

### **Valore presunto dell'affidamento ed importo a base d'asta**

Il valore presunto dell'affidamento deriva dall'importo determinato con delibera di giunta comunale n. 39 del 11/12/2017, riconfermato, con deliberazione di giunta comunale n. 104 del 30/09/2019 per l'anno 2018/2019 e per l'anno 2019/2020 pari a € 20.000,00 annui ragguagliati ai mesi di gestione del servizio, cioè € 5.000,00 a trimestre (I.V.A. inclusa, ove applicata).

Si intendono posti a carico dell'aggiudicatario e si devono computare nel corrispettivo offerto, tutti gli oneri relativi al servizio e ai materiali applicati ed ogni altro onere dovuto sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto. Gli oneri per rischi interferenziali sono valutati pari a zero (€ 0,00), in conformità all'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e di conseguenza non è stato predisposto il DUVRI.

## **Art. 4**

### **Affidamento del servizio**

La gestione sarà affidata mediante la procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato (sotto soglia e di importo inferiore ad € 40.000,00).

L'affidamento del servizio avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di seguito elencati:

- Tipo di attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- Esperienza nella gestione di impianti sportivi adibiti in via prevalente al gioco del calcio
- Qualificazione degli istruttori e degli allenatori titoli di studio posseduti, esperienza maturata (indicare da quanti anni l'allenatore svolge attività), corsi di aggiornamento svolti;
- Livello di attività svolta tenendo conto della tipologia e del numero di competizioni organizzate sia a livello agonistico sia dilettantistico, gare a livello locale, provinciale, regionale e nazionale;
- Attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani attività organizzate in ambito scolastico, presso le Scuole cittadine;
- Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- Numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- Numero di tesserati nel settore giovanile, residenti nel Comune di Borghetto S. Spirito, per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

Il progetto tecnico di gestione deve contenere informazioni rilevanti ai fini della valutazione dei criteri sopra indicati.

Oltre al progetto tecnico si tiene conto dell'offerta economica proposta al ribasso rispetto al corrispettivo stimato come valore presunto dell'appalto di servizio. Deve essere indicato la percentuale di ribasso rispetto al valore presunto di cui all'art.3 del capitolato d'appalto. L'affidamento avverrà a favore del progetto ritenuto complessivamente più confacente alle esigenze dell'Amministrazione. Sarà data prevalenza al progetto tecnico rispetto all'offerta

economica.

L'Amministrazione si riserva di affidare anche in presenza di una sola offerta presentata purché risulti validamente ammessa. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura e di non procedere all'affidamento del servizio, in presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi.

Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti, in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo, relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire a questa amministrazione.

## **Art. 5**

### **Suddivisione in lotti**

L'affidamento del servizio non può essere suddiviso in lotti, in quanto:

- a) le attività di gestione dei due campi da calcio sono tra loro integrate e richiedono un unico referente;
- b) la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali determinerebbe diseconomie nelle dinamiche economico-gestionali del servizio, con possibili costi maggiori.

## **Art. 6**

### **Personale della gestione**

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere alle esclusive dipendenze dell'affidatario che assumerà a suo carico tutte le spese ed oneri relativi. L'affidatario è direttamente ed unicamente responsabile nei confronti del personale per il pagamento delle retribuzioni e degli altri istituti contrattuali, nonché delle somme dovute a titolo di oneri previdenziali.

## **Art. 7**

### **Spese ed oneri a carico del Comune**

Sono a carico del Comune le spese relative alla fornitura dell'acqua per annaffiare i campi e le aree verdi.

## **Art. 8**

### **Spese ed oneri a carico dell'affidatario**

Restano a carico esclusivo dell'affidatario tutti i seguenti obblighi e le relative spese riguardanti la gestione ed in particolare (elenco indicativo ma non esaustivo):

#### **1. PER QUANTO ATTIENE ALLO STADIO COMUNALE C. OLIVA**

Dovranno essere garantiti la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti affidati, nonché tutti gli altri oneri ed incombenze inerenti e conseguenti, oltre beninteso l'adempimento e la esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionale gli impianti all'uso cui essi sono destinati.

A tale riguardo l'affidatario provvederà all'espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione mediante:

##### **a) su campo gioco:**

- tracciatura campo ogni qualvolta si renda necessario con macchina segna campo, utilizzando vernice specifica;
- riporto di sabbia del Po stesa uniformemente;
- smontaggio e rimontaggio reti porte; verniciatura montanti, traverse, porte ogni qualvolta si renda necessario
- tosatura del campo di calcio e decespugliazione delle aree pertinenziali;
- irrigazione manuale e attivazione irrigazione automatica;
- disinfestazione campo da infestanti;
- risemina erba in zone diserbate;
- controllo delle bocchette di irrigazione;

##### **b) su blocchi spogliatoi a servizio atleti.**

- pulizia e disinfezione di tutti i locali onde renderli idonei all'uso e perfettamente utilizzabili all'inizio

di ogni turno di allenamento e di competizione agonistica;

- piccola manutenzione agli impianti idro-termosanitari (sostituzione di guarnizioni di rubinetti, sturatura w.c., controllo cassette di cacciata, riparazione serrature porte, ecc.);
- sostituzione vetri finestre di piccole dimensioni e porte;
- regolare tenuta degli arredi assegnati in dotazione allo stadio "C. Oliva"
- sostituzione lampade illuminazione in tutti i locali.

**c) su aree esterne**

- estirpazione erbacce in aiuole interne all'impianto sportivo, irrigazione manuale, potatura piante, sarchiatura e concimazione terreno destinato ad aiuole e tappeto erboso di coronamento agli impianti;
- pulitura ciclica dei pozzetti caditoie acque bianche e nere con particolare riguardo alla perfetta efficienza delle griglie di raccolta acqua nelle stagioni di maggiore intensità piovosa;

**d) Materiali necessari alla conduzione dell' impianto**

L'affidatario dovrà inoltre assumere a proprio carico le spese relative a

- fornitura vernice per il tracciamento dei campi;
- fornitura di materiale di pulizia e disinfezione;
- acquisto materiali occorrenti per l'ordinaria manutenzione dell'immobile e del terreno di gioco;
- ricambi lampade dei locali.

**e)** installazione presso l'impianto di cui trattasi di un defibrillatore secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia (Decreto Ministero della Salute del 24.03.13). L'affidatario dovrà comunicare al Comune il nominativo (o i nominativi) del soggetto che ha partecipato e superato con esito positivo il corso esecutore rianimazione cardiopolmonare defibrillazione (BLSD) previsto dal D.M. 24.03.13, inviando altresì copia del relativo attestato.

**f)** dotarsi di tutte le eventuali autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia per la gestione del complesso sportivo e per lo svolgimento dell'attività sportiva del gioco del calcio.

**2. PER QUANTO ATTIENE AL CAMPO ALTERNATIVO**

Oltre agli oneri relativi alla conduzione dell'impianto e riportati nella voce "Disposizioni Comuni ai due Impianti", l'affidatario dovrà consentire la libera fruizione dell'impianto nei confronti della generalità della popolazione, salvo nelle giornate nelle quali sono previste partite di campionato federale, provvedendo all'apertura e chiusura dell'impianto medesimo secondo il seguente calendario:

- **Periodo invernale:** (dal 1 settembre fino al 15 giugno)  
Sabato mattina (dalle ore 9,00 alle ore 12,00)  
Domenica tutto il giorno (dalle ore 9,00 alle ore 18,00)
- **Periodo estivo:** (dal 16 Giugno al 30 giugno)  
dal Lunedì alla Domenica dalle ore 14,00 alle ore 19,00

E' fatto altresì obbligo all'affidatario di effettuare chiamata alla Polizia Municipale ogni qual volta si rilevi la presenza di persone sul campo da gioco al di fuori degli orari espressamente indicati da cartello che verrà apposto fuori dall'impianto medesimo a carico del Comune.

**3. DISPOSIZIONI COMUNI AI DUE IMPIANTI**

L'affidatario dovrà garantire quanto segue :

**a) su strutture in generale:**

- gestire direttamente la struttura ed astenersi dall'usare l'impianto sportivo per uso diverso da quello a cui è destinato. Qualunque modifica apportata alla ragione sociale dell'affidatario che possa influire sulla valutazione effettuata in sede di gara, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune;
- servirsene per l'uso del gioco del calcio ed attività connesse;
- utilizzare l'impianto sportivo disciplinando autonomamente la propria attività sportiva (campionati, coppe amichevoli, allenamenti);
- effettuare la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti dati in affidamento nonché tutti gli altri oneri ed incombenze inerenti e conseguenti, oltre beninteso l'adempimento e l'esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionale gli impianti all'uso cui essi sono destinati;
- provvedere a proprie cure e spese all'apertura e chiusura dell'impianto ed alla sua custodia,

assumendosene le relative responsabilità;

- manutenzione area campo gioco (piccoli interventi di manutenzione, pulizia, fissaggio e controllo reti, piccole opere di verniciatura montanti, ecc.);

**b) oneri generali di custodia:**

- obbligo di presenza per tutta la durata di utilizzo degli impianti per allenamenti, per partite di campionato e per ogni altra disposizione impartita dall'Amministrazione Comunale;
- accensione e spegnimento luci sul campo gioco;

**c) utenze**

Sono a carico dell'affidatario le utenze relative alla fornitura di acqua (esclusa acqua per campo ed aree verdi), di energia elettrica sia dello Stadio C. Oliva che del Campo alternativo e la gestione calore (fornitura gasolio) del Campo C. Oliva, nonché le utenze telefoniche e/o di connettività internet.

L'affidatario dovrà provvedere alla volturazione, a proprie spese, di tutte le utenze indicate.

**d) mantenimento sicurezza (D.M. 18/3/96):**

- redazione piano di emergenza e di evacuazione;
- esposizione planimetrie di evacuazione;
- nomina addetti alla sicurezza ed alle emergenze, che dovranno essere presenti durante l'esercizio delle attività, in numero adeguato all'attività in corso (allenamento, partita, con presenza di pubblico, ecc.);
- controlli per la prevenzione incendi, in rapporto con quanto disposto dal Comune in materia;
- istruzione e formazione di legge del personale addetto alla struttura ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- registrazione su apposito registro degli interventi richiesti al Comune ed attuati direttamente e di rilevanza ai fini della regolare tenuta del registro medesimo;

**e ) Copertura Assicurativa**

L'affidatario si impegna a manlevare il Comune da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento danni da chiunque ed a qualsiasi titolo pervenuta in ragione delle attività e della gestione dei locali, delle attrezzature e delle strutture oggetto della presente convenzione.

L'affidatario è tenuto a dotarsi di adeguata garante polizza assicurativa per danni e/o pericoli di danno derivanti a persone e/o cose dall'esercizio delle attività svolte in ambedue gli impianti sportivi. L'affidatario dovrà inviare al Comune copia della relativa polizza di assicurazione.

Tutti i lavori necessari all'espletamento degli obblighi di cui sopra potranno essere effettuati indistintamente sia da personale dipendente dell'affidatario, sia da ditte esterne incaricate dallo stesso, fatto salvo il rispetto di tutte le norme vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni e al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

**Art. 9**

**Ulteriori obblighi dell'affidatario rispetto all'esercizio**

L'affidatario dovrà, entro il 31 Gennaio, presentare all'Ufficio Sport del Comune copia del Bilancio consuntivo regolarmente approvato e copia del Bilancio di previsione. Al termine della gestione (30/06/2020) dovranno inoltre essere comunicati tutti i proventi derivanti dall'utilizzo del complesso sportivo, compresi quelli derivanti dall'utilizzo da parte di terzi, nonché le quote associative e gli incassi derivanti da bigliettazione per partite, ove effettuata, le sponsorizzazioni, ecc.

**Art. 10**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

I lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili all'affidatario, l'eventuale adeguamento degli impianti alla normativa di legge, nonché l'eventuale costruzione di nuove opere ed impianti ritenuti necessari saranno a cura e spese del Comune quale Ente proprietario.

## **Art. 11**

### **DIVIETO DI VARIARE STATO E DESTINAZIONE D'USO**

E' fatto espresso divieto di variare lo stato e la destinazione d'uso di quanto concesso in uso e gestione senza aver richiesto ed ottenuto apposita autorizzazione scritta.

## **Art. 12**

### **DISPONIBILITA' AL COMUNE**

L'affidatario si obbliga a lasciare il libero uso degli impianti e delle relative attrezzature al Comune qualora lo stesso intenda svolgere manifestazioni a scopo promozionale e turistico, nell'intesa che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività federali (campionati e tornei debitamente autorizzati).

Inoltre l'affidatario consentirà l'uso gratuito degli impianti alle scuole di ogni ordine e grado e garantirà la libera fruizione del campo alternativo nei confronti della generalità della popolazione di cui all'art. 8 comma 2.

## **Art. 13**

### **DISPONIBILITA' A TERZI DELLO STADIO COMUNALE C. OLIVA E DEL CAMPO ALTERNATIVO ED INTROITI DI COMPETENZA DELL'AFFIDATARIO**

L'utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione da parte di Associazioni, Enti e gruppi amatoriali, ammessi all'uso degli stessi per l'attività del gioco calcio, è consentito nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 8. L'utilizzo del campo C. Oliva da parte di terzi potrà essere consentito dall'affidatario, mantenendosi nei limiti dei carichi di lavoro medi consigliati per un campo in erba e comunque salvaguardando il manto da un utilizzo eccessivo, in modo da non comprometterne la corretta tenuta.

In caso di richiesta di utilizzo da parte di Associazioni, Enti e gruppi amatoriali per l'attività del gioco calcio, che abbiano sede a Borghetto S. Spirito, **vige l'obbligo**, da parte dell'affidatario, a consentire l'utilizzo del campo C. Oliva e del connesso campo alternativo. L'affidatario è autorizzato a richiedere ed introitare per ogni soggetto utilizzatore la tariffa individuata dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento annuale.

Restano inoltre di esclusiva competenza dell'affidatario gli introiti derivanti da:

- quote associative;
- sponsorizzazioni;
- eventuali quote derivanti dall'attività agonistica.

Tutti gli introiti relativi alla gestione degli impianti sportivi in oggetto, ivi compresi gli incassi determinati dal pubblico pagante in occasione di partite, dovranno essere rendicontati al Comune nel rendiconto di cui all'art. 9.

## **Art. 14**

### **Inagibilità della struttura**

L'affidatario rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria qualora l'attività sportiva e ricreativa dovesse essere interrotta o sospesa in virtù della inagibilità della struttura da qualsiasi causa determinata. Parimenti l'affidatario prende atto che nel corso di validità della presente convenzione potranno essere eseguiti lavori edilizi che potranno determinare il temporaneo inutilizzo dell'impianto.

## **Art. 15**

### **Attrezzature ed obblighi inerenti**

La consegna del complesso sportivo verrà fatta constatare da apposito verbale, da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del Comune e uno dell'affidatario.

Al momento della consegna sarà redatto un apposito verbale di inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed arredi, che vengono affidati all'affidatario.

Detti beni, attrezzature ed arredi, così come gli impianti e le strutture, dovranno essere riconsegnati al Comune al termine della gestione nelle stesse condizioni d'uso specificate nel predetto verbale. Ogni danno accertato comporterà per l'affidatario l'obbligo al relativo risarcimento. I beni e le attrezzature soggetti a consumo o usura, dovranno essere ripristinati a spese dell'affidatario.

Eventuali migliorie, di qualunque natura, apportate alla struttura durante il periodo della gestione resteranno di proprietà del Comune e nulla sarà dovuto all'affidatario.

Resta inteso che l'affidatario non potrà apportare alcuna modificazione degli impianti affidati in gestione senza il preventivo consenso scritto del Comune. In particolare non potrà erigere opere non consentite né variare quelle ammesse.

L'affidatario può eseguire a proprie spese e previa autorizzazione scritta del Comune tutti i lavori di sistemazione o miglioria che ritenesse utili o necessari; per tali lavori l'affidatario non ha diritto ad alcun indennizzo al termine del rapporto. Ogni responsabilità per danni ad associati, dipendenti e terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente è ad esclusivo carico dell'affidatario che espressamente manleva il Comune di Borghetto Santo Spirito da ogni richiesta risarcitoria in merito.

## **Art. 16 Manleva**

Il Comune di Borghetto Santo Spirito si intende manlevato al riguardo dell'osservanza da parte dell'affidatario del rispetto di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo.

L'affidatario si impegna altresì ad operare nel pieno rispetto della normativa prevista dal D.L.vo 81/08 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Fermo restando l'obbligo inerente l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della specifica attività del calcio, l'affidatario manleva il Comune di Borghetto Santo Spirito da ogni responsabilità per danni a persone e a cose, causate e/o derivanti dal godimento del complesso sportivo di cui sopra, ivi compresi i danni verso gli utenti nonché verso terzi, che saranno coperti da apposita ed adeguata polizza assicurativa.

## **Art. 17 Risoluzione della Convenzione – Clausola risolutiva espressa**

L'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione della Convenzione con provvedimento del responsabile del Servizio Sport, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni, nei seguenti casi di inadempienza da parte dell'affidatario:

- 1) qualora l'affidatario risulti privato anche di uno solo dei requisiti previsti per l'affidamento;
- 2) qualora l'affidatario abbia dato in sub concessione la gestione dell'impianto sportivo e/o dell'attività di cui al presente capitolato;
- 3) qualora l'affidatario non produca la garanzia definitiva e la copia dell'assicurazione di cui agli articoli 19) e 8) comma 3, lett. e) del presente capitolato;
- 4) qualora l'affidatario utilizzi i beni concessi per usi diversi da quello pattuito;
- 5) in caso di abituale deficienza, negligenza, e inadempienza nell'espletamento del servizio, quando la gravità e la frequenza (minimo 3 volte) delle infrazioni, debitamente accertate e notificate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale;
- 6) accertate violazioni di rilievo penale commesse nell'esercizio delle funzioni da parte del personale incaricato della gestione dell'impianto sportivo.

Nelle ipotesi di cui al punto 1, 2 la risoluzione automatica viene notificata all'affidatario. Nell'ipotesi di cui al punto 3 la mancata produzione dei documenti indicati non darà luogo alla sottoscrizione della convenzione. Nelle ipotesi dai punti da 4) a 6) la dichiarazione di risoluzione è preceduta da contestazione della violazione con invito a presentare entro 15 giorni eventuali giustificazioni.

La risoluzione comporta l'automatico trasferimento del possesso degli immobili e relative attrezzature, fatto constatare da apposito verbale di assunzione del possesso, e l'incameramento dell'intera cauzione a titolo di penale e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.

Dichiarata la risoluzione, l'affidatario non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

## **Art. 18**

### **Penalità e risoluzione della Convenzione**

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, risultanti dal rapporto dei competenti uffici comunali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, sono irrogate dal responsabile del Servizio Sport in misura variabile tra € 250,00 ed € 1.500,00 a seconda della gravità di ogni inadempienza.

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione della Convenzione come previsto dall'art. 17 del presente capitolato.

L'ammontare delle penalità dovrà essere versato presso la Tesoreria comunale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

## **Art. 19**

### **Garanzie definitive**

Per la sottoscrizione della Convenzione l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione (art. 103 D.L.vo 50/16 e s.m.i.) con le modalità di cui all'art. 93 del D.L.vo 50/16 e s.m.i., di importo pari al 10% dell'importo contrattuale. Tale garanzia dovrà avere la durata pari a quella del contratto e viene prestata a garanzia del perfetto e pieno adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e/o del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle relative obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito. In caso di rinnovo della convenzione sarà necessario provvedere al relativo rinnovo della garanzia di cui sopra.

## **Art. 20**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'Aggiudicatario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto di servizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Esecutore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto di servizio, il codice identificativo di gara (CIG).

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006.

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'Esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi al presente appalto dovranno essere effettuati su conto corrente dedicato, sul quale sono delegate ad operare le persone nello stesso indicate (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*). In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'Esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le



persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata al Comune.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario del Comune di Borghetto S. Spirito - P.zza Italia n. 1 tramite la tesoreria del Comune di Borghetto S. Spirito, secondo le norme che regolano la contabilità del Comune, mediante bonifico bancario, postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, é tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti all'Esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217

## **Art. 21**

### **Controversie**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'affidatario, relative all'interpretazione ed all'applicazione della Convenzione e del presente capitolato, dovranno essere discusse e risolte innanzi l'autorità giudiziaria, presso il foro competente di Savona.

## **Art. 22**

### **Spese**

Saranno a completo ed esclusivo carico dell'affidatario le spese relative e conseguenti la Convenzione, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia e di diritti di segreteria, se dovuti.

## **Art. 23**

### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Borghetto S. Spirito quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati e' necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del trattamento.

I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le

modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonché dal Regolamento (UE) 2016/679. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono dal Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Sindaco del Comune di Borghetto S. Spirito, Piazza Italia n. 1 – 17052 – Borghetto S. Spirito, Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa.

#### **Art. 24 Recesso**

Il Comune ha facoltà di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 25 Obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e dal Codice di comportamento adottato dal Comune, si estende, per quanto compatibile, all'Esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 26 Norma finale e protocollo di legalità'**

L'appaltatore oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto.

Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente Capitolato, si fa espresso richiamo al ~~Bando di gara~~

, nonché alle disposizioni di legge nazionali e regionali che disciplinano la materia.

L'appaltatore assume altresì impegno all'osservanza dello scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia, nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, come discendono dallo specifico protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dal Comune di Borghetto S. Spirito.

## **Art. 27**

### **Disposizioni finali**

L'affidatario si considera, all'atto della presentazione dell'offerta nonché dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dell'ubicazione dell'impianto, dello stato in cui si trova e dell'idoneità dello stesso all'uso a cui è destinato, così come risulta da dichiarazione allegata in sede di gara.

Il Comune comunicherà all'affidatario ogni provvedimento che modificasse la situazione preesistente.

L'affidatario, nel corso dello svolgimento del servizio deve aggiornarsi ed attenersi alle normative in materia di ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro e quant'altro di propria pertinenza, che verranno emanate durante la durata del contratto.

In particolare, a titolo non esaustivo, si applicano:

- D.L.vo 18.08.00, n. 267;
- L.R. n. 40 del 07.10.09, così come modificata dalla L.R. n. 23/2014;
- D.L.vo 18.04.06, n. 50 e s.m.i.;
- Codice Civile
- Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo Regolamento;

E' fatto obbligo dell'affidatario di osservare e fare osservare costantemente le Leggi, i Regolamenti, le Ordinanze le disposizioni comunali vigenti che abbiano comunque attinenza con i servizi dallo stesso assunti.

## **Art. 28**

### **Sede e responsabile del procedimento**

La sede dell'amministrazione appaltante competente per il presente procedimento è la seguente: Comune di Borghetto Santo Spirito Piazza Italia 1 – Borghetto Santo Spirito. Ogni ditta interessata al presente appalto potrà rivolgersi per qualsiasi corrispondenza, comunicazione o richiesta al Responsabile Servizio Servizi al Cittadino del Comune di Borghetto Santo Spirito. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 241/1990, la responsabilità del presente procedimento è affidata alla Dott. Ssa Barbara Faccini, in qualità di Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino di Borghetto Santo Spirito, Telefono 0182/940924, fax 0182/940988, pec: [comuneborghettoss@postecert.it](mailto:comuneborghettoss@postecert.it) - mail: [servizialcittadino@comune.borghettosantospirito.sv.it](mailto:servizialcittadino@comune.borghettosantospirito.sv.it)

Borghetto S. Spirito, lì 16/10/2019